

Allegato "A" al n. 15.554/4266 di repertorio notaio Mattia D'Amato.

#### STATUTO

Art.1) E' costituita una libera ed apolitica associazione denominata:

"Bambini cardiopatici nel mondo - A.I.C.I. - Associazione Internazionale per le Cardiopatie Infantili Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"  
o più brevemente

#### "A.I.C.I. ONLUS"

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Essa è regolata dal presente statuto ed in quanto esso non disponga dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Art.2) L'associazione ha sede legale in Milano, via Olmetto n.5.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, trasferite e/o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, uffici e delegazioni dotati di rappresentanza stabile.

Art.3) L'associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

L'associazione, avvalendosi prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, ha per scopo:

1. assistere i bambini di qualsivoglia nazionalità affetti da cardiopatie congenite;
2. sostenere le famiglie indigenti dei bambini di cui al punto precedente offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, terapie e interventi chirurgici per la cura delle cardiopatie congenite;
3. favorire il progresso medico per il trattamento delle cardiopatie congenite.

In particolare l'associazione, per il raggiungimento degli scopi suddetti, potrà:

- a) sponsorizzare corsi e meeting scientifici in genere in tema di cardiopatie infantili congenite, diretti a medici, infermieri e personale tecnico-sanitario anche provenienti da paesi in via di sviluppo che vengono formati nei loro paesi o in Italia;
- b) acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente a centri medici per lo sviluppo della cardiocirurgia infantile;
- c) sostenere le spese organizzative di équipes mediche dell'associazione che si recheranno presso centri medici per effettuare interventi e realizzare programmi didattici in

cooperazione scientifica nell'ambito degli aiuti umanitari dei paesi in via di sviluppo;

d) realizzare e partecipare in genere a progetti finalizzati alla creazione di centri medici per il trattamento delle cardiopatie congenite;

e) per i genitori dei bambini ricoverati per interventi chirurgici di cardiopatie congenite infantili è previsto il sostentamento in denaro per la permanenza in Italia. In caso di decesso dei bambini è previsto un contributo per il ritorno nel paese di origine del defunto e dei suoi cari.

Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie mediche e delle cardiopatie infantili in particolare, e ciò anche per promuovere lo svolgimento di attività medica e di ricerca presso il centro E. Malan con sede in San Donato Milanese.

Le suddette borse saranno assegnate a persone di modesta condizione economica, o provenienti da paesi in via di sviluppo, in base a titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli scientifici eventualmente acquisiti ed al lavoro di ricerca già svolto.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà ampia pubblicità sulla stampa;

il consiglio di amministrazione ha altresì la possibilità di predisporre, prima dell'emanazione del bando, un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione al concorso, nonché i criteri e le modalità di giudizio.

Il consiglio di Amministrazione attribuirà le borse in seduta plenaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, motivando l'attribuzione per iscritto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno comunicate a tutti gli interessati;

f) sostenere l'attività di Enti (Onlus, ospedali pubblici e I.R.C.C.S.) che agiscono nel campo medico e della ricerca mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire con il finanziamento dell'associazione;

g) promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo medico delle cardiopatie congenite infantili.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

L'associazione per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.



Art.5) Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, nonché delle prestazioni professionali di personale medico e paramedico qualificato prestante la propria opera a fini solidaristici, traendo i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentaria;
- c) da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee, o versate in privato od organizzate pubblicamente, o da altre associazioni;
- d) dai proventi di iniziative di carattere scientifico e di iniziative sociali quali, fra le altre, spettacoli, mostre, corsi, conferenze, meetings.

Il fondo comune dell'associazione alla data odierna del 12 febbraio 2003 ammonta ad Euro 148.892,27 (centoquarantottomilaottocentonovantadue virgola ventisette) come risulta dalla contabilità stessa.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'associazione e che non sarà stato utilizzato per la gestione o per l'attività della stessa, nel modo che riterrà più sicuro o redditizio.

L'associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.7) Oltre ai "Soci Fondatori", cioè coloro che hanno costituito l'associazione, sono soci dell'associazione le persone fisiche, o giuridiche con un loro rappresentante, che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di loro domanda, e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota associativa determinata dal consiglio per l'anno in corso, e che saranno conseguentemente iscritti su apposito libro a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le domande di cui

sopra in base ai seguenti criteri: integrità morale; assenza di precedenti penali; attività lavorativa, professionale o militanza in clubs, fondazioni, associazioni, che non siano in contrasto con i fini dell'associazione.

Il possesso di tali requisiti non attribuisce a chi chiede l'adesione un diritto all'ammissione, ma vale soltanto a fissare dei criteri per gli organi interni circa la valutazione delle domande.

Oltre ai "Soci Fondatori", i soci possono essere, a seconda della quota versata secondo determinazione annuale del Consiglio di Amministrazione, classificati in "Socio Ordinario", "Socio Sostenitore" e "Socio Benemerito".

Le personalità della vita pubblica, che non siano soci, quando abbiano acquisito nei confronti dell'associazione e negli incarichi ad essi affidati particolari benemeritenze, possono essere nominati da Consiglio di Amministrazione "Socio Onorario"; possono inoltre essere nominate "Socio Onorario" personalità particolarmente rappresentative nei campi d'interesse dell'associazione; tali soci sono esonerati dal pagamento della quote e verranno regolarmente iscritti a libro soci a cura del consiglio di Amministrazione.

I soci hanno comunque tutti uguali diritti.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, pertanto l'assemblea non potrà deliberare ulteriori esborsi a loro carico.


L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) per i soci fondatori e/o onorari solo in caso di rinuncia o decesso;
- b) per tutti gli altri soci, per il mancato versamento, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, della quota associativa annuale, versamento che verrà loro richiesto in tempo utile mediante idonea comunicazione scritta;
- c) per decesso della persona fisica, per estinzione della persona giuridica.

Il verificarsi di tali cause verrà annotato entro cinque giorni sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione all'associazione non può comunque essere prevista per un periodo temporaneo; tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Art.8) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un



massimo di quindici membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni, salvo il I° Consiglio che sarà in carica per il periodo determinato all'atto della nomina. In caso di dimissione o decesso di un consigliere il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Tesoriere, ed un Consigliere addetto alla segreteria.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso per le spese inerenti l'attività da questi svolta.

Art.10) Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale o comunque nel Comune di Milano, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito spedito con raccomandata almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno; in particolari casi di necessità ed urgenza il Consiglio può essere convocato mediante telegramma, telex o telefax da inviare agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per tutto quanto attiene alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Art.12) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.13) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca collocata presso la sede, contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda contenente l'ordine del giorno firmata da almeno un decimo dei soci, e affissa in bacheca presso la sede almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.14) L'assemblea è competente a deliberare su:

- a) bilancio consuntivo e preventivo;
- b) formulazione di proposte e pareri in merito ad iniziative da prendere nel corso dell'anno sociale;
- c) nomina, revoca e sostituzione dei membri del collegio dei revisori;
- d) convalida del provvedimento consiliare di nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di quello sostituito;
- e) revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- g) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio e nomina del liquidatore.

Per quanto riguarda le deliberazioni assembleari relative ai punti a), b), c), d), e) ed f), queste risulteranno, valide qualora vengano prese;

- in prima convocazione, a maggioranza di voti e sia stato presente, per tutto lo svolgimento dell'assemblea, votazioni incluse almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci;
- in seconda convocazione a maggioranza di voti e qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per le deliberazioni di cui al punto g), occorrerà la presenza della maggioranza di tutti gli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Infine le deliberazioni inerenti al punto h) saranno valide nel caso in cui siano prese col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art.15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci regolarmente iscritti a libro soci entro il termine fissato per la convocazione dell'assemblea.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Art.16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.17) La gestione dell'associazione potrà essere controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, almeno uno dei quali iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili ed eletti ogni due anni dall'assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.18) L'associazione si estingue per le cause e secondo le modalità indicate dal codice Civile.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante a quella data dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19) Ogni controversia che dovesse sorgere tra uno o più associati e l'associazione stessa è devoluta a giudizio senza formalità di procedura, di un collegio di tre arbitri di cui due verranno nominati da una ciascuna delle parti contendenti ed il terzo verrà nominato dai primi due. In caso di disaccordo il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione, provvederà alla nomina del terzo arbitro.

Detto Presidente nominerà pure l'arbitro di parte, qualora questi non venisse, dalla parte interessata nominato entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della richiesta del lodo arbitrale.

Art.20) Per quanto non previsto dal presente Statuto l'associazione sarà disciplinata dalle norme di legge in materia, con particolare riferimento al codice civile in tema di associazioni riconosciute ed alle leggi speciali in tema di enti di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.TO ALESSANDRO FRIGIOLA  
F.TO MATTIA D'AMATO NOTAIO

Copia conforme all'originale

Milano - 5 DIC. 2006

